



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 35 del 18-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale "1. *L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-

legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;

PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (*"ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19"*), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 ("13 aprile 2020");

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata 11 aprile 2020, 17 (*"ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19"*), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate nell'ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 ("3 maggio");

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed in particolare le disposizioni dell'articolo 1, comma 16 ove si dispone che *"i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020,; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all'allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del medesimo decreto;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata 17 maggio 2020, n.22 recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni."*;

RILEVATO, in particolare, che, ai sensi dell'art. 1 della suddetta Ordinanza, a decorrere dal 18 maggio *"E' consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. E' consentito l'accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari o da*

altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all'interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020";

RITENUTO necessario, limitatamente al periodo di emergenza covid-19:

- garantire che detta misure vengono rispettate soprattutto nelle aree comunali di maggior afflusso di persone, tra le quali vi sono Piazza del Popolo e la villa comunale del rione superiore
- che, a tal fine, anche in considerazione del ridotto numero di personale addetto di consentire che le attività di vigilanza da parte della Polizia Locale deve poter essere svolta anche con un solo addetto, per meglio presidiare le tante aree presenti sul territorio, così come consentito dal Regolamento tipo della Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta regionale di Basilicata n. 713 del 26.06.2016;

ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che l'attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Basilicata per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

ORDINA

Con decorrenza 18 maggio 2020:

E' consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. E' consentito l'accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari o da altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all'interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

DISPONE

Che l'attività di vigilanza del rispetto delle suddette misure sia svolta dalla Polizia Locale anche con un solo addetto, per meglio presidiare le tante aree aperte al pubblico presenti sul territorio

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19.

DISPONE

La validità della presente ordinanza con effetto dal 18.05.2020 e fino al termine del periodo emergenziale covid 19, salvo diverso provvedimento precedente, fermo restando che siano emanate nuove disposizioni dallo Stato o dalla Regione Basilicata, le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione;

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.lauria.pz.it>

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 nr.19 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Basilicata o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

Alla Prefettura di Potenza;
Al Comando Stazione Carabinieri di Lauria;
Al Comando Polizia Locale.

Lauria, lì 18 maggio 2020

IL SINDACO

f.to Ing. Angelo Lamboglia